



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. nr. 7121

del 16/06/2023

Oggetto: Parziale modifica precedente determina nr. 126/23 - Affidamento servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova – Proroga tecnica.

DETERMINAZIONE nr. 170 del 07.06.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 2 del 20.01.2020 e ss.mm.ii.)

Richiamata la precedente determinazione nr. 126 del 27.04.2023, avente ad oggetto "Affidamento servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova – Provvedimenti";

Preso atto che con determinazione nr. 126/23, sopracitata, venivano posti in essere provvedimenti in ordine alle procedure di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per la durata di anni due, mediante gara da espletare a cura della "S.R.R. – Enna Provincia – ATO 6";

Considerato che la "S.R.R. – Enna Provincia – ATO 6", con nota, prot. nr. 900 del 28.04.23, assunta in pari data al prot. nr. 4989 del Comune di Catenanuova, comunicava di provvedere ai prolungamenti dei contratti con gli attuali gestori, in quanto l'alto numero dei comuni interessati alla gara d'ambito sono impegnati con le elezioni comunali del 28 e 29 maggio pv e pertanto non possono dare seguito ad evadere gli atti necessari per la celebrazione della gara;

Atteso che trattasi di pubblico servizio di prima necessità senza soluzione di continuità in quanto a carattere igienico/sanitario di natura ambientale ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che la ditta "General Montaggi – Soc. Coop" con nota, prot. nr. 098/VD/2023 del 31.05.2023, all'uopo interpellata, ha espresso la propria disponibilità alla proroga del servizio;

Che a tal proposito è stato redatto apposito quadro economico da parte del III° Settore Tecnico;

Visto il punto "II.2.2" del bando di gara di aggiudicazione, che così recita "Opzione/rinnovo: Proroga di mesi 6 (sei) subordinata all'espletamento della gara d'Ambito settennale";

Visto l'art. 106, comma 11 del D.Lgs. nr. 50/16 e ss.mm.ii. che così recita: "La durata del contratto può essere modificato esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è previsto nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alle conclusioni delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

Vista la precedente determinazione nr. 126 del 27.04.2023;

Visto il Contratto di appalto, Rep nr. 1930 del 01.10.2021;

Vista la nota della "S.R.R. – EN – ATO 6", prot. nr. 900 del 28.04.2023;

Visto D. Lgs. 03.04.06, nr. 152 – "Norme in Materia Ambientale";

Visto il D. Lgs. 18.04.06, nr. 50 e ss.mm. ed ii. – "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il D.Lgs. 18.04.2000, nr. 267 – "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Preso atto che sussistono i presupposti dell'urgenza al fine di assicurare la continuità del servizio in argomento e scongiurare eventuali ipotesi di emergenze sanitari e di igiene pubblica e privata;

Considerato che trattasi proroga tecnica avente carattere di temporaneità al fine di assicurare la continuità di un servizio ritenuto di prima necessità e per il solo tempo necessario a consentire le procedure di svolgimento della nuova gara a lungo termine;

DETERMINA

- 1) Affidare in proroga tecnica il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'A.R.O./Catenanuova, alla ditta "General Montaggi – Soc. Coop.", con sede in Catenanuova (EN), agli stessi patti e condizioni

di cui al Contratto di appalto, Rep. nr. 1930 del 01.10.2021, per la durata di mesi sei, e cioè dal 05.06.2023 a tutto il 04.12.2023, eventualmente frazionabili in giorni lavorativi qualora per sopraggiunti motivi non venissero ultimate le mensilità per anticipato scioglimento del contratto dovuto al completamento procedurale della gara d'ambito da svolgere a cura della "S.R.R. – Enna Provincia – ATO 6" per l'affidamento del servizio;

- 2) Disimpegnare la complessiva somma di €. 310.000,00 imputata sul Cod. 09.01-1.04 – Cap. 1110/1 (Imp. 334) del redigente bilancio 2023, di cui alla precedente determinazione nr. 126/23, relativa all'anno 2023, ed impegnarla per la proroga tecnica concessa come da dispositivo nr. 1) della presente determinazione;
- 3) Dare atto che la superiore spesa è da assumersi nel corso dell'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spesa obbligatoria, ai sensi dell'ex art. 163, comma 5, del D. Lgs nr. 267/2000;
- 4) Demandare al R.U.P. l'istruttoria per la concessione della proroga tecnica di cui in argomento;
- 5) Riconfermare quanto ulteriormente già disposto con precedente determinazione nr. 126 del 27.04.2023;
- 6) Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per la relativa riconferma della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 e segg. del D.Lgs. nr. 267/2000 ed al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(*arch. Vito Palazzolo*)



UFFICIO ECONOMICO / FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.Lgs. nr. 267/2000, procedendo al disimpegno della complessiva somma di €. 310.000,00 sul Cod. 09.01-1.04, del redigente bilancio comunale 2023, di cui alla precedente determinazione nr. 126/23 ed impegnarla per la proroga tecnica del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani sul medesimo Cod. 09.01-1.04 del redigente bilancio comunale 2023.

Il Resp.le del Settore Economico/Finanziario

(*dott. Filippo Ensabella*)

